

N. 154.071 di Repertorio

N. 32.071 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventidue ottobre duemiladiciannove in Biella, alla Via Ivrea n. 22,
alle ore diciassette e minuti quarantacinque

22.10.2019 - ore 17.45

Davanti a me DOTT. PIERLEVINO RAJANI, Notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Biella ed Ivrea, residente in Cossato con studio ivi alla Via Marconi n. 21

è presente il signor

- Dr. MAURO VALENTINI, nato a Genova il 9 aprile 1946, medico chirurgo, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione di cui infra, che si costituisce ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale dell'Associazione "LEGA CONTRO I TUMORI - Sezione Provinciale di Biella - ONLUS" con sede in Biella alla Via Ivrea n. 22, Persona Giuridica legalmente riconosciuta, iscritta al n. 86 del Registro Persone Giuridiche, numero di codice fiscale 90033250029, partita i.v.a. 02625210022.

Il medesimo, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente verbale di assemblea dell'Associazione sopra indicata, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) - Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione Provinciale;
- 2) - Presentazione del nuovo regolamento elettorale;



Atto reg. il 29/10/2019
n° 5392 Serie 1T
a BIELLA
per € 200,00

3) - Fissazione della data delle elezioni degli organi dell'Associazione.

Al che, aderendo, io Notaio dò atto di quanto segue.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'assemblea il costituito Presidente Dr. Mauro Valentini, il quale

constatato

- a) - che la presente assemblea è stata debitamente convocata - ai sensi dell'art. 9 dello Statuto - in questo giorno, luogo ed alle ore 17.30 (diciassette e minuti trenta) in seconda convoca, il tutto così come da pubblicazione sul sito web del giorno 4 ottobre 2019;
- b) - che l'assemblea indetta in prima convoca per le ore 17.30 (diciassette e minuti trenta) del giorno 21 ottobre 2019 è andata deserta;
- c) - che, degli attuali cinque componenti il Consiglio Direttivo Provinciale, oltre ad esso Presidente dichiarante, sono presenti i signori Rodolfo Rosso, mentre sono assenti giustificati gli altri componenti;
- d) - che del Collegio dei Revisori è presente il signor Alberto Cresto, mentre sono assenti giustificati gli altri componenti;
- e) - che, dei numero 250 (duecentocinquanta) associati aventi diritto di voto, sono legalmente presenti numero 20 (venti), dei quali 15 (quindici) presenti personalmente e 5 (cinque) per deleghe che, riconosciute regolari dal Presidente, vengono dal medesimo ritirate

dichiara

la presente assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.



Passando alla relativa trattazione, il Presidente illustra agli interventi le ragioni per cui è stata convocata l'assemblea.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra all'assemblea che essendo stato adottato il nuovo statuto nazionale della Lilt, il cui testo è stato predisposto a seguito delle indicazioni e dei suggerimenti sia dei vari dicasteri che della ragioneria generale dello Stato e nella previsione della futura, ma imminente, iscrizione nel Registro Unico del "terzo settore" si rende ormai indispensabile adottare un nuovo statuto anche da parte della sezione provinciale di Biella, seguendo - ovviamente - le indicazioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

Alle ore diciotto e minuti dieci si allontana Dr. Alberto Cresto.

Sul secondo e terzo punto all'ordine del giorno il Presidente espone altresì le motivazioni che rendono necessaria l'adozione di un nuovo regolamento elettorale e, conseguentemente, la fissazione della data per lo svolgimento delle elezioni degli Organi Associativi.

Il Presidente invita - quindi - l'assemblea a volere deliberare in merito.

L'assemblea, dopo breve discussione, con voto unanime dei presenti,

d e l i b e r a:

- 1) - di approvare integralmente il testo del nuovo Statuto, recependo, i suggerimenti del Consiglio Direttivo Nazionale, testo di cui i presenti dichiarano di avere conoscenza, anche a seguito della sua pubblicazione sul sito internet dell'Associazione;



2) - di approvare il testo del nuovo regolamento elettorale anch'esso pubblicato su detto sito;

3) - di fissare la data per la elezione degli organi associativi al giorno 22 novembre 2019, venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 20.00.

Il Presidente mi consegna copia dello Statuto e del nuovo Regolamento Elettorale, nella loro redazione aggiornata, che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "A" e "B", per farne parte integrante e sostanziale, senza lettura da me Notaio datane per dispensa avutane dal costituito e con dichiarazione dei presenti di averne integrale conoscenza.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la riunione si scioglie alle ore diciotto e venticinque.


Esente da bollo ex art. 27-bis Tabella allegata D.P.R. n. 642/72.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto parte a macchina e parte a mano da persona di mia fiducia e parte di mio pugno su due fogli per quattro facciate per intero e fin qui della quinta, è stato da me letto al costituito che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive.

In originale firmato:

MAURO VALENTINI

PIERLEVINO RAJANI Notaio.



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE LILT DI BIELLA

TITOLO PRIMO

Denominazione - Sede - Scopi - Durata

ALLEGATO " A

all'atto

n. 154.071 di Rep.rio
n. 320.71 di Raccolta

Articolo 1

1. E' costituita l'associazione denominata "LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT) - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA", di seguito chiamata Associazione Provinciale di Biella, quale articolazione territoriale della LILT Nazionale.

2. L'Associazione Provinciale, dalla data dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, farà seguire alla denominazione anche l'acronimo "ETS".


Articolo 2

1. L'Associazione Provinciale ha sede in Biella.
DATA 1994 PAGINA

2. Il Consiglio Direttivo Provinciale potrà, con propria deliberazione, modificare l'indirizzo della sede all'interno del medesimo Comune e potrà istituire e sopprimere delegazioni fiduciarie, uffici e/o strutture tecniche-amministrative, nell'ambito territoriale provinciale, sentito il parere della Sede Centrale della LILT.

Articolo 3

1. L'Associazione opera a livello provinciale come entità rapportata alla LILT, ferma restando la propria natura di organismo costituito su base associativa autonoma e disciplinata dalla normativa di diritto privato ed in armonia con quanto in materia disposto dal Codice per il Terzo Settore. Ha durata illimitata, fatta salva l'adozione dei





SPAZIO ANNULLATO



provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto Nazionale relativamente al riconoscimento concesso all'Associazione di qualificarsi quale associazione dell'Ente da parte del Consiglio Direttivo Nazionale della LILT, per gli aspetti che rapportano l'Associazione alla struttura centrale.

Articolo 4

1. L'Associazione, che assume come compito primario la promozione della prevenzione oncologica, sanitaria e riabilitativa, non ha finalità di lucro e persegue, in particolare, gli scopi previsti dall'art.2 dello Statuto Nazionale della LILT, con le modalità ivi descritte.
2. Le cariche associative, le prestazione dei soci e dei volontari sono gratuite.
3. Nell'ambito del territorio provinciale essa promuove e attua le attività e le iniziative di cui all'articolo 2 dello Statuto Nazionale della LILT.
4. Tali attività, peraltro, sono riconducibili nell'esercizio di interesse generale dettate dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore, che vengono svolte dall'Associazione per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente secondo la propria natura associativa di cui all'art. 1, attività ricomprese nell'art. 5 comma 1 lett. a), b), c), d), g), h), i), e u).
5. L'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari persegue la raccolta del supporto pubblico e privato.

TITOLO SECONDO



Categorie di soci e quota sociale

Articolo 5

1. L'Associazione Provinciale é formata dalle seguenti categorie di soci, così come regolamentate dall' art. 3 dello statuto della LILT

Nazionale:

- soci ordinari
- soci sostenitori
- soci benemeriti
- soci onorari

2. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, gli enti nonché le associazioni non riconosciute, tutte prive di lucro.

3. La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto previsto dall' art. 3 dello Statuto Nazionale della LILT.

4. l'Associazione, previa adozione di apposito regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo Provinciale e notificato alla Sede Centrale, può conferire attestati d'onore e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT, sentito il parere della Sede Centrale.

5. L'Associazione provinciale è tenuta, in base al rapporto associativo, a comunicare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il numero dei soci alla Sede Centrale.

6. I soci dell'Associazione provinciale della LILT, sempre in relazione al rapporto associativo in essere, ricevono una tessera conforme al



modello approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale con l'indicazione anche dell'Associazione provinciale di appartenenza.

7. L'aspirante socio acquisisce lo stato di socio dell'Associazione previa domanda di iscrizione al Collegio Direttivo Provinciale, con le modalità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni normative del Terzo Settore.

Nell'istanza in parola l'aspirante socio deve anche dichiarare di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, il presente statuto, come pure i disciplinari eventualmente posti in essere dall'Associazione e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali.

Il CDP entro trenta giorni dalla data dell'istanza, la esamina senza alcun pregiudizio o intento discriminatorio e, accetta la richiesta di entrare a far parte dell'Associazione, annota l'iscrizione nel libro dei soci, comunicando l'avvenuta ammissione al richiedente.

Qualora il CDP si pronunci negativamente, l'aspirante socio può, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di rigetto dell'istanza, proporre reclamo all'Assemblea dell'Associazione per la riforma del provvedimento.

Articolo 6

1. Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell'organo assembleare.
2. la qualità di socio è personale e si perde per:
 - a. dimissioni;
 - b. mancato pagamento della quota sociale annuale, determinata dal



Consiglio Direttivo Provinciale, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

c. indegnità e/o atti contrari all'interesse dell'Associazione.

d. previa delibera del Consiglio Direttivo Provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto per:

indeginità;

atti contrari all'interesse dell'ente.

TITOLO TERZO

Organi dell'Associazione

Articolo 7

1. Sono Organi dell'Associazione provinciale:

- Il Consiglio Direttivo Provinciale (CDP)
- L'Assemblea dei soci
- Il Presidente Provinciale
- L'Organo di revisione o controllo contabile di cui agli artt.30 e 31 del Codice per il Terzo Settore.



Articolo 8

1. L'Assemblea provinciale dei soci ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti del CDP e dell'organo di revisione contabile;
- delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione Provinciale, previa comunicazione alla Sede Centrale della LILT e nel rispetto di quanto normato dal Codice per il Terzo Settore;
- delibera e approva, annualmente, il bilancio di previsione e di esercizio proposto dal CDP, accompagnato dalla relazione



dell'Organo di Controllo;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti, secondo quanto stabilito dall'art.28 de Codice per il Terzo Settore;

- delibera sull'esclusione degli associati;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo allo statuto.

2. E' facoltà delle singole Associazioni Provinciali affidare altri compiti all'Assemblea soprattutto in relazione alle normative regionali.


Articolo 9

1. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno.

2. E' convocata dal Presidente Provinciale tramite invito affisso nei locali della Associazione Provinciale, pubblicazione sul sito web o sul notiziario dell'Associazione oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (pec, e-mail, sms, ecc.), almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di lezione degli organi sociali.

3. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l'Assemblea, la data e l'ora nonchè l'ordine del giorno degli argomenti su cui si chiama a deliberare l'Assemblea dei soci.

4. L'Assemblea deve essere convocata del Presidente provinciale



quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata l'Organo di revisione o controllo contabile oppure almeno il 5% dei soci o nella misura percentuale dei soci ritenuta congrua per assicurare la tutela delle minoranze.

5. Qualora il Presidente provinciale non provveda alla convocazione entro quindici (15) giorni, vi provvede l'Organo di revisione o controllo contabile stesso quando questo ne abbia fatto richiesta.

Articolo 10

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi.

2. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo Provinciale o dell'Organo di Controllo, conferendo ad esso apposita delega scritta corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del delegante.

3. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe. Nell'Assemblea riguardante l'elezione delle cariche sociali non sono ammesse deleghe.

Articolo 11

1. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del CDP e in caso di sua assenza o di suo impedimento dal Vice Presidente, e in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e qualora lo ritenga necessario anche due scrutatori.

3. Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e indicare il sistema di votazione.

4. Dalle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del segretario apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, tenuto in consegna dal segretario medesimo.

Articolo 12

1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

2. Nelle Assemblee convocate per l'elezione degli Organo Sociali o per le modifiche da apportare all'atto costitutivo o allo statuto, la seconda convocazione si intende automaticamente fissata per la stessa ora del giorno successivo ed è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

Articolo 13

1. I componenti del CDP e dell'Organo di Controllo sono eletti dall'Assemblea dei soci.

2. Un regolamento esecutivo, deliberato dal CDP, sulla base di uno schema tipo, formalizzato dalla Sede Centrale della LILT, da adottarsi almeno quindici (15) giorni prima della scadenza degli organo sezionali, stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo altresì, l'incompatibilità per i coniugi, i parenti o gli affini entro il secondo grado, di ricoprire contestualmente le cariche sociali di cui al presente regolamento.

3. Le elezioni sono indette dal CDP uscente almeno quindici (15)



giorni prima della scadenza del mandato.

4. E' data facoltà di presentare una o più liste elettorali.
5. L'Associazione provinciale nella costituzione dei propri Organo Sociali favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.
6. In prima applicazione del presente Statuto, le elezioni del CDP LILT vengono indette dalla Sede Centrale che ne stabilirà tempi e modalità.

Articolo 14

1. L'Associazione provinciale è amministrata da CDP - il cui Presidente è il rappresentante legale - composto da cinque a undici componenti, rispettandone la componente di genere secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Il CDP uscente motiva e determina, nell'occasione dell'adozione del Regolamento esecutivo di cui all'art. 13 comma 2, il numero di membri del consesso.
2. Possono essere eletti componenti del CDP i soci iscritti da almeno 3 (tre) mesi dalla data delle elezioni
3. I componenti del CDP durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per 2 mandati.
4. Possono partecipare alle sedute del CDP, con voto consultivo, i soci che abbiano esercitato, senza demerito, il mandato di Presidente dell'Associazione per almeno due mandati.
Partecipano altresì alle riunioni consiliari, sempre con voto consultivo, il Direttore Sanitario degli ambulatori, ove questo esista, dell'Associazione, nonché un rappresentante eletto dalle delegazioni

comunali.

5. Le delegazioni comunali, espressione diretta di capillare vitalità dell'Associazione provinciale nell'ambito del proprio territorio, vengono costituite a richieste dei singoli cittadini e previo motivato parere del CDP.

Articolo 15

1. Il CDP è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno e qualora richiesto da norme speciali o da leggi nazionali e regionali, per deliberare su specifici argomenti.

2. Il CDP è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

3. Salvo diverse normative nazionali o regionali, in caso di parità di voti, quando i presenti e votanti siano in numero pari, prevale il voto del Presidente provinciale.


4. Il CDP è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza o di suo impedimento dal Vice Presidente.

5. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, il CDP è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

6. Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro il relativo verbale, numerato progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente provinciale e dal Segretario.

Articolo 16

1. Il CDP è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o di



suo impedimento, dal Vice Presidente mediante avviso scritto, contenente gli argomenti su cui pronunciarsi, consegnato a mano o via posta, o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo che ne garantisca l'avvenuta ricevuta (es. sms, whatsapp, ecc.) a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

2. In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a tre giorni per mezzo di posta elettronica.
3. La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione purchè siano stati fissati gli argomenti da trattare.

Articolo 17

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il CDP provvede alla sostituzione nominando tra i non eletti il più votato della lista elettorale vincente.

Se la maggioranza dei componenti eletti del CDP cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo, dando relativa comunicazione alla Sede Centrale della LILT.

Articolo 18

1. Il CDP è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari.
2. A tal fine:
 - a. attua le finalità istituzionali adeguandosi agli atti d'indirizzo del CND della LILT, riguardo le finalità di cui all'art. 2 delle Statuto

- nazionale e provvede alla raccolta dei fondi e all'iscrizione dei soci;
- b. assume iniziative in raccordo con le indicazioni espresse dal CDN nell'ambito della propria competenza territoriale in conformità degli scopi previsti dall'art.2 dello Statuto Nazionale;
- c. approva annualmente il bilancio di previsione e di esercizio, previo parere dell'Organo di Controllo;
- d. adotta il Regolamento Elettorale proposto dalla Sede Centrale della LILT.;
- e. Elegge il Presidente Provinciale e il Vice Presidente, a maggioranza di voti e scrutinio segreto;
- f. il Consiglio Direttivo Provinciale, su proposta del Presidente, può delegare a uno o più membri, determinati poteri per singole operazioni, nei limiti individuati con propria deliberazione;
- g. il Presidente gli altri componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione, possono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, così come dettato dall'art. 26 comma 6 del citato Codice del Terzo Settore;
- h. Il Consiglio Direttivo Provinciale può avvalersi, a titolo gratuito, del Segretario dell'Associazione Provinciale, quale organo tecnico dell'Ente preposto alla gestione dell'attività amministrativa, ivi compresa la funzione del segretario del CDP, per l'esecuzione degli atti deliberativi secondo le disposizioni impartite dallo stesso organo e dal Presidente; Al Segretario dell'Associazione compete, inoltre, la tenuta e la conservazione degli atti, la funzione di segreteria in seno



alle commissioni o gruppi di lavoro eventualmente posti in essere dal CDP.

3. Il Presidente invia alla Sede Centrale, in costanza del rapporto associativo e perché ne abbia doverosa conoscenza, il bilancio d'esercizio approvato dal CDP e dall'Organo di controllo entro il 28 febbraio dell'anno successivo e il bilancio preventivo con allegato il programma delle attività entro il 30 settembre dell'anno precedente per la relativa valutazione rispetto alle indicazioni del CDN, alla coerenza rispetto ai programmi nazionali ed ai fini istituzionale della LILT, con conseguente presa d'atto. Eventuali difformità riscontrate in sede di valutazione dovranno essere sanate, pena la revoca del riconoscimento LILT, entro il termine stabilito nella formale contestazione. All

In via prioritaria il Presidente é tenuto, secondo quanto previsto per il Codice per il Terzo Settore, a trasmettere il bilancio agli Uffici del Registro Unico Nazionale secondo le forme e le modalità previste e in relazione alla capacità economica e contabile del conto stesso.

4. In caso di necessità o urgenza, il solo Presidente ha facoltà di prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo Provinciale, salvo ratifica da parte dello stesso Consiglio Direttivo Provinciale alla prima riunione da convocarsi entro i successivi trenta giorni, pena la decadenza del provvedimento assunto. Tale facoltà non é esercitabile per deliberazioni riguardanti il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo

Articolo 19

1. L'Associazione é dotata dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile. L'Organo viene scelto, così come stabilito dall'art. 30 comma 5 del richiamato Codice del Terzo Settore, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 del Codice civile.

All'Organo, in sedo al quale almeno un componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, si affida anche l'esercizio del controllo contabile dell'Associazione, svolgendo compiti e funzioni di cui al richiamato art. 30 del Codice per il Terzo Settore.

2. L'Organo dura in carica per lo stesso periodo del CDP.

Articolo 20

1. Presso ogni Regione si procede alla costituzione di un Coordinamento Regionale delle Associazioni Provinciali, al fine di promuovere iniziative di comune interesse regionale - in coerenza con i compiti e gli scopi istituzionali della LILT - e di assicurare lo svolgimento di un'attività di collegamento con la Sede Centrale riguardante lo stato di attuazione locale di tali azioni, degli atti di indirizzo emanati dal C.D.N. e dei programmi nazionali. I Presidenti delle Associazioni Provinciali individuano tra gli iscritti alle medesime Associazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro elezione, una terna di candidati a Coordinatore Regionale da sottoporre alla nomina del C.D.N. La carica di Coordinatore Regionale é a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate.

Al fine della maggiore efficienza e tempestività nella realizzazione di programmi nazionali il Coordinatore Regionale può rappresentare al



C.D.N. richieste di contributo finanziario per le Associazioni Provinciali di riferimento.

Parimenti il Coordinatore Regionale può presentare analoghe richieste di contributi finanziari per progetti promossi dalle singole Associazioni Provinciali.

Richieste di finanziamento al C.D.N. possono essere presentate da più Coordinamenti Regionali per la promozione di specifici progetti a valenza interregionale.

2. Il Coordinamento Regionale ha sede presso la Associazione Provinciale di appartenenza del Coordinatore.

3. Il Coordinatore resta in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

4. Con atto di indirizzo adottato dal C.D.N. sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento dei Coordinamenti Regionali.

TITOLO QUARTO

Patrimonio - Gestione finanziaria

Articolo 21

1. L'Associazione Provinciale provvede agli scopi statutari:

- a. con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare da utilizzare per lo svolgimento degli scopi istitutivi e finalizzato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- b. con le quote associative versate dai soci;
- c. con i proventi delle proprie attività nonché di quelli



provenienti dalla Sede Centrale LILT per contributi e partecipazioni a campagne nazionali;

d. con oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti e legati testamentari, nonché rimborsi derivanti da contributi di organismi locali e convenzioni territoriali e con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali.

Articolo 22

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio d'esercizio con annesso lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa e il bilancio preventivo con il programma di attività che dovranno essere comunicati preventivamente all'Organo di revisione contabile e di controllo.
3. L'Associazione é tenuta, al ricorrere delle condizioni, a depositare presso il Registro Unico Nazionale per il Terzo Settore e pubblicare presso il proprio sito internet il bilancio sociale nei termini previsti dall' art. 14 del Codice per il Terzo Settore.

Articolo 23

1. L'Associazione ha patrimonio proprio distinto da quello della LILT Nazionale ed opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale, rispondendo con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurati. E' inibita all'Associazione la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione o utili, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di



scioglimento del vincolo associativo.

2. Versa alla Sede Centrale il contributo annuale relativo al numero dei soci, come determinato dal C.D.N.

3. Atteso che il C.D.N. della LILT indica eventuali criteri di contribuzione alle attività ed alle iniziative delle singole Associazioni Provinciali, l'Associazione Provinciale partecipa in rapporto ai propri mezzi a programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo modalità e criteri riassunti dalla Sede Centrale.

TITOLO QUINTO

Decadenza degli organi dell'Associazione

Articolo 24

1. Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nella medesima seduta l'Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.

2. L'attivo residuale patrimoniale dell'Associazione, esaurita la liquidazione, e secondo quanto disposto dall'Assemblea, sarà devoluto ad altra Associazione LILT che sia ente del Terzo Settore, previa indicazione del C.D.N. e parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore e salva altra e diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO SESTO

Norme sulla trasparenza, transitorie e finali

Articolo 25

1. Tutte le attività dell'Associazione Provinciale devono avvenire nel

segno della massima trasparenza.

2. L'Associazione Provinciale é tenuta presso la sede amministrativa a tenere aggiornato l'Albo nel quale affiggere gli avvisi della vita associativa.

3. L'Associazione Provinciale pubblica il bilancio sociale sul proprio sito internet e sul Registro Unico per il Terzo Settore.

L'Associazione Provinciale, inoltre, rende noti anche gli eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo erogati a componenti degli organi associativi e operatori dell'Associazione Provinciale.

Articolo 26

1. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali dell'Associazione Provinciale.

2. La richiesta é esaminata dal Presidente dell'Associazione Provinciale. Qualora non vi sia dubbio alcuno sull'identità del socio, la legittimazione del socio richiedente e sulla sussistenza dell'interesse personale e concreto all'accesso essa é accolta senza ulteriori formalità.

3. Nel caso non fosse possibile l'accesso immediato, viene stabilito un altro giorno e comunque entro 30 giorni dalla richiesta formalizzata.

In presenza di eventuale diniego all'accesso, il socio rivolge richiesta al CDP e, per conoscenza, alla Sede Centrale LILT, chiedendo un pronunciamento al riguardo.

Ove perdurasse ancora il diniego di accesso anche da parte del



CDP , il socio ha facoltà di rivolgersi direttamente all'Assemblea Provinciale e, per conoscenza, alla Sede Centrale.

Il socio che esamina i libri sociali é tenuto alla riservatezza sulla documentazione esaminata.

Articolo 27

L'Associazione Provinciale é E.T.S. attualmente iscritta al Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche presso la Regione Piemonte e quale O.N.L.U.S. al Registro tenuto presso la D.R.E.

In conformità alla disciplina transitoria di cui all'art. 101 del D.Lgs 117/2017:

- il requisito dell'iscrizione al R.U.N.T.S., nelle more della sua istituzione, si intende soddisfatto nella fattispecie attraverso l'attuale iscrizione al Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche presso la Regione Piemonte. Per quanto precede tanto l'eliminazione dell'acronimo O.N.L.U.S., quanto l'assunzione della nuova denominazione contenente l'acronimo E.T.S. devono intendersi sospensivamente condizionate rispettivamente alla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 ed all'iscrizione nel R.U.N.T.S. a seguito della sua operatività;

- continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel registro O.N.L.U.S. fino all'operatività del R.U.N.T.S.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa

riferimento allo statuto nazionale della LILT e alla normativa in materia.


In originale firmato:

MAURO VALENTINI

PIERLEVINO RAJANI Notaio.



SPAZIO ANNULLATO



REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI
DELL'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA DELLA LILT
ANNO 2019

ALLEGATO « B »
all'atto

n. 154071 di Rep.rio
n. 32011 di Rossetta

TITOLO I
LIMITI E FUNZIONI DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 1

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali relative alla elezione del Consiglio direttivo provinciale (di seguito C. D.P.) della LILT e dell'Organo di revisione o controllo.

TITOLO II
COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E
COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI

ARTICOLO 2

Il Presidente provinciale apre l'Assemblea indicando tra i soci uno con funzioni di Presidente, due con funzioni di scrutatori ed uno con funzioni di segretario. I suddetti soci costituiranno il seggio (ufficio) elettorale. Ogni lista ha diritto di indicare un socio quale rappresentante presso il seggio elettorale. Una copia del regolamento deve essere a disposizione dei soci durante le operazioni di voto.

Il Presidente dell'ufficio elettorale dà inizio alle operazioni di voto invitando i componenti del seggio elettorale ad avviare il lavoro preliminare.

I parenti ed affini dei candidati entro il secondo grado non possono far parte del seggio (ufficio) elettorale.

Saranno ammessi al voto i soci che, allo scadere del tempo previsto si trovino all'interno dei luoghi ove sono collocati i seggi elettorali.

ARTICOLO 3

Ai componenti del seggio elettorale è affidato il compito:

- di verificare la rispondenza tra l'elenco dei soci, firmato dal Presidente segretario sezonale e l'identità dei soci votanti;
- di contrassegnare, con almeno due loro firme, le schede per il voto;
- di validare, conteggiare e registrare le schede durante lo spoglio;

Mauro Volpini

[Signature]



- di compilare i verbali attestanti il risultato delle votazioni e di raccogliere gli atti da allegare agli stessi e trasmettere alla Sede Centrale LILT.

TITOLO III FORMAZIONE DELLE LISTE E SISTEMA DI VOTO

ARTICOLO 4

Ogni socio può sottoscrivere una sola lista.

Ogni lista sarà presentata personalmente dal primo dei soci sottoscrittori presso la segreteria dell'Associazione, appositamente aperta per tale incombenza, il giorno antecedente la data della consultazione elettorale dalle ore 09:00 alle ore 17:00.

La persona incaricata dal Presidente di assolvere a tale compito rilascerà, al socio presentatore, ricevuta dell'avvenuto deposito della lista. Le liste presentate devono essere viste, dall'ufficio di Presidenza e copie delle stesse devono essere riportate su fogli ben leggibili da esporre nella sede del seggio elettorale.

ARTICOLO 5

Le liste elettorali per il rinnovo del Consiglio Direttivo, composto da sette consiglieri, devono contenere un numero di candidati (di cui almeno 1/3 devono essere necessariamente di genere diverso tra uomini e donne) pari al doppio rispetto ai componenti da eleggere. I candidati per essere idonei all'inserimento nelle liste elettorali, dovranno essere iscritti all'Associazione Provinciale da almeno tre mesi dalla data di presentazione della lista.


ARTICOLO 6

Il CDP comunica, almeno 15 giorni prima alla Sede Centrale LILT, la data delle elezioni per il rinnovo del CDP, da tenersi in una delle seguenti giornate: venerdì 22 novembre, sabato 23 novembre, domenica 24 novembre, venerdì 29 novembre, sabato 30 novembre, domenica 1 dicembre 2019.

Le operazioni di voto inizieranno alle ore 09:00 e termineranno alle ore 20:00 del giorno stabilito.

ARTICOLO 7

I parenti e gli affini entro il secondo grado non possono ricoprire contestualmente cariche sociali dell'Associazione.



P.L.C.



Hanno diritto al voto i soci in regola con la quota sociale dell'anno in corso e iscritti da almeno tre mesi dalla data delle elezioni. Non sono ammesse deleghe.

ARTICOLO 8

Per quanto riguarda l'Organo di controllo di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo 3.07.2017 n.117, la figura è obbligatoria nei casi indicati in detto articolo. Il componente monocratico o i componenti saranno scelti in una lista di almeno quattro nominativi, tra gli iscritti al registro dei Revisori contabili presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze o tra i Professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

ARTICOLO 9

Ogni socio elettore dispone di un voto di lista.

Ove il socio esprima solo il voto di lista, varrà l'ordine della collocazione dei candidati all'interno della stessa nel numero massimo dei membri del Direttivo da eleggere.
Il socio ha, altresì, la facoltà di attribuire preferenze, nell'ambito della stessa lista, nel numero massimo dei membri del Direttivo da eleggere.

ARTICOLO 10

I consiglieri sono eletti sulla base di liste.

Sono proclamati eletti i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali e, in caso di parità di cifra individuale, coloro che precedono nell'ordine di lista.

Qualora non siano state presentate liste di candidati per l'elezione degli Organi elettivi, ogni socio è in facoltà di indicare sulla scheda un numero di nominativi pari al numero stabilito di componenti del Consiglio Direttivo Provinciale da eleggere.

Per l'Organo di controllo non possono essere espressi più di due nominativi. Le schede che dovessero contenere nominativi superiori al numero massimo sopra indicato, saranno considerate valide solo fino al raggiungimento del numero massimo di preferenze consentite.

Saranno proclamati eletti per il CDP i soci che avranno riportato più voti e per l'Organo di controllo i nominativi che avranno riportato più voti, secondo il numero da eleggere come previsto dal citato art.30 del Decreto Legislativo 117/17.

In caso di parità di voti, risulteranno eletti i più anziani di età.

X Mauro Melchiori

F. Z.



ARTICOLO 11

Lo spoglio delle schede dovrà essere effettuato presso i locali della sede dell'Associazione subito dopo la chiusura del seggio elettorale.

TITOLO IV

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI E TERMINE DELLE OPERAZIONI DI VOTO

ARTICOLO 12

Al termine delle operazioni di controllo da parte degli scrutatori, il Presidente dell'Assemblea dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale riassuntivo dei lavori assembleari.

Il verbale dei seggi elettorali dovrà essere allegato al verbale dell'Assemblea ed inviato entro i tre giorni successivi alla Sede Centrale LILT. Le schede votate dovranno essere conservate, in plico sigillato, presso la Segreteria dell'Associazione per l'intero mandato elettorale.

ARTICOLO 13

Qualora venga a cessare dalla carica, per qualsiasi motivo, il mandato di un consigliere o di un revisore eletto, si procederà alla surroga, nominando tra i non eletti il più votato.


X Massimo Cossato

V. P. L.



sede

1900 - 1901



dente
ntivo

a ed



iere o
o.

SPAZIO ANNULLATO

E' copia conforme all'originale da me
rogato, munito delle firme prescritte
che si rilascia per uso fiscale della
parte.

Cossato, **29 OTT. 2019**

